SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 177**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

Autorità di bacino del fiume Po

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Approvazione del piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione. (Deliberazione n. 9/1995).

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Adozione di misure temporanee di salvaguardia sulle aree di esondazione interessate dal fenomeno alluvionale del 4-6 novembre 1994. (Deliberazione n. 10/1995).

95A3752-95A3753

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1995.

Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1996, le seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi di «Europa 1996»;

francobolli celebrativi del 50° anniversario della produzione della «Vespa»;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

francobolli celebrativi del XX anniversario dell'accordo Ra.Mo.Ge.;

francobolli commemorativi di Eugenio Montale, nel centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Papa Celestino V, nel VII centenario della morte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1996, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi di «Europa 1996»;

francobolli celebrativi del 50° anniversario della produzione della «Vespa»;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

francobolli celebrativi del XX anniversario dell'accordo Ra.Mo.Ge.;

francobolli commemorativi di Eugenio Montale, nel centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Papa Celestino V, nel VII centenario della morte.

Art. 2.

Con separato provvedimento verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1995
Registro n. 5 Poste, foglio n. 150

95A4468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1995.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1995, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione della FAO;

francobolli celebrativi dedicati alle Cinque giornate di Milano, nel centenario dell'inaugurazione del monumento ai Caduti;

francobolli celebrativi del IX centenario della consacrazione della primitiva Basilica cluniacense di Pontida e di Sant'Alberto di Prezzate;

francobolli celebrativi della scoperta dei raggi X;

francobolli celebrativi dell'istituzione dell'ente pubblico economico «Poste italiane».

Art. 2.

Con separato provvedimento verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1995
Registro n. 5 Poste, foglio n. 149

95A4467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1995.

Istituzione di una seconda sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una seconda sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Salerno;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Salerno è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Salerno.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

DISTRETTO	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			Numero dei giudici popolari
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	
Salerno	1	Salerno	Salerno	Uomini 90 Donne 90	2	Salerno	Nocera Inferiore - Sala Consilina - Salerno	Uomini 240 Donne 240
						Salerno	Vallo della Lucania	Uomini 240 Donne 240

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MANCUSO

95A4542

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 1995.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro del bilancio e della programmazione economica, prof. Rainer Masera, per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235;

Ravvisata l'opportunità di delegare le funzioni ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 10, 11 e 12 del predetto provvedimento legislativo recante, tra l'altro, interventi straordinari per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Bari;

Decreta:

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, prof. Rainer Masera è delegato ad esercitare le funzioni ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 270

95A4469

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 maggio 1995, n. 317.

Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 123, comma 3, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 335, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le direttive n. 80/1263 CEE del 4 dicembre 1980 e n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991;

Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data 11 gennaio 1995;

Considerata la necessità di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonché le modalità di svolgimento degli esami;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Attività e limitazione numerica delle autoscuole

1. La autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'art. 335, del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. Le province accertano la congruità delle tariffe minime praticate per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione. Il tariffario, secondo il modello allegato è vidimato dalle province ed esposto nei locali delle autoscuole.

3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.

4. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.

5. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) è superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati Istat, le autorizzazioni per l'attività di autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti.

6. Le province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonché per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti. Le province vigilano e verificano la regolarità degli atti amministrativi indicati nel presente articolo e nell'art. 8, comma 5, del presente regolamento.

7. È consentito alle province, in caso di significativa presenza nella loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di procedere, per le finalità del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.

Art. 2.

Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a L. 100.000.000 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione riferita ad un importo di lire 50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.

Art. 3.

Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione

1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, di cui all'art. 7 del presente decreto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione comprendono:

a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.

3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Arredamento didattico

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;

b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri $1,10 \times 0,80$ o lavagna luminosa;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

Art. 5.

Materiale per lezioni teoriche

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;

c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;

d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;

h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

Inoltre, le autoscuole di cui al punto *a)*, comma 10, dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:

i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'droguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti *a)*, *c)*, *e)*, *i)*, ed il materiale didattico previsto ai punti *h)* ed *m)*.

3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 6.

Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida

1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto *a)* o *b)* dell'art. 335, comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Le autoscuole ricomprese nel punto *a)* del citato art. 335 devono essere dotate di:

a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno 100 km/h;

b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;

c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge la velocità di 80 km/h;

d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto *d)* con un rimorchio di almeno 4 metri.

2. Le autoscuole ricomprese nel punto *b)* del citato art. 335 sono munite dei veicoli previsti ai punti *a)* e *b)* del comma 1.

3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui al punto *a)* di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettera *c)* e lettera *e)* escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base all'art. 54, lettera *g)*, del codice della strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti *a)* e *b)* possono essere utilizzati per uso privato purché su quelli di cui al punto *b)* i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti *a)* e *b)* a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.

4. Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola dell'ente o della società o del consorzio che ha costituito il centro d'istruzione e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purche venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

5. È ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.

6. I veicoli sono muniti di apposite scritte «Scuola Guida» conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del codice della strada al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Questo provvede a comunicarlo tempestivamente alla amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'attività di autoscuola, anche nel caso in cui essa aderisca ad un consorzio.

8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.

9. Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa all'attività.

10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.

Art. 7.

Centri di istruzione

1. È data facoltà a due o più autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile (articoli 2602 e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica. Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, indicano fra l'altro all'autorità competente di cui all'art. 123, comma 7, del codice della strada:

a) le generalità degli insegnanti;

b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del centro così come previsto dall'art. 3.

2. I consorzi comunicano, altresì, alla stessa autorità:

a) la denominazione delle autoscuole aderenti;

b) il responsabile del centro d'istruzione;

c) le generalità degli istruttori;

d) l'ubicazione della sede del centro.

3. Il centro d'istruzione è dotato di:

a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;

b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, così come previsto dall'art. 123 del codice della strada.

5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al centro d'istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro. Non è consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate.

7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti.

8. L'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne dà comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate.

9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma è effettuato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.

Art. 8.

Insegnanti ed istruttori

1. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.

2. L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione

di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.

3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalle province, che al riguardo provvedono a verificare:

a) per gli insegnanti di teoria:

1) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale;

2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) per gli istruttori di guida:

1) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D;

2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore

1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/1992 occorre essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

a) per gli insegnanti di teoria:

1) diploma di istituto medio di secondo grado;

2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;

b) per gli istruttori di guida:

1) licenza della scuola dell'obbligo;

2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo *a)* o di tipo *b)*, art. 335, comma 10.

2. Gli insegnanti di teoria già abilitati dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso prova pratica, così come previsto al successivo art. 10, comma 2, purché in possesso di patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera *b)*, punto 2.

3. Agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada.

Art. 10.

Programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti ed istruttori

1. Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei certificati di abilitazione professionale integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:

a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;

b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.

2. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma precedente. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere, altresì, dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.

3. La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.

Art. 11.

Corsi di insegnamento

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

1) corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;

2) corsi speciali:

a) per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);

b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una patente di guida di altra categoria;

c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una patente di guida della categoria A;

d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente di categoria C;

e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente di categoria E;

f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;

2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del codice della strada.

Art. 12.

Durata e modalità dei corsi

1. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:

1) corsi normali:

a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale;

b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;

c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale, D speciale;

2) corsi speciali:

a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).

2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.

Art. 13.

Registri e schede

1. Le autoscuole e i centri di istruzione curano la tenuta dei documenti vidimati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:

a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;

b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;

c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;

d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;

e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;

f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

2. I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera *a)* del primo comma del presente articolo.

4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e 9) del presente regolamento.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Le autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D che richiedano, in ottemperanza all'art. 236, comma 2, del codice della strada e come previsto all'art. 335, comma 10, del relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione di tipo *a)*, possono adeguarsi a quanto previsto per l'autoscuola di tale tipo attraverso l'adesione ad un consorzio.

2. Per i veicoli che rimangono in completa proprietà di una autoscuola o vengano conferiti ad un consorzio, si deroga dalle caratteristiche tecniche di cui all'art. 6 del presente decreto, purché rispondenti alle norme previgenti.

3. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in società, aventi o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di socio amministratore; assumere la qualità di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente è consentito alle medesime autoscuole di trasformare la società in ditta individuale.

4. I consorzi che hanno regolarmente costituito, alla data del presente regolamento, un centro di istruzione, continuano la loro attività, salvo adeguamento all'art. 7 del presente regolamento, entro i termini stabiliti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Le cooperative regolarmente costituite alla data del presente decreto, continuano ad esercitare la loro attività e analogamente a quanto previsto per i consorzi, ad istituire centri di istruzione adeguandosi al presente regolamento. Non sono più ammesse comproprietà o disponibilità di veicoli tra più scuole non comprese in un unico centro di istruzione.

6. Qualora vi sia una sentenza o una decisione di annullamento di un provvedimento di diniego della autorizzazione all'esercizio di attività dell'autoscuola, a seguito di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'atto con cui si provvede nuovamente in ordine all'istanza, già presentata in sede amministrativa, non tiene conto dei limiti di contingentamento fissati dall'art. 1 del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 1995

Il Ministro: CARAVALE

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 201

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 121, comma 2, e dell'art. 123 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992:

«Art. 121, comma 2. — Gli esami di cui al comma 1 [per il conseguimento della patente di guida, *n.d.r.*] sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio».

«Art. 123 *(Autoscuole)*. — 1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.

3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.

5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.

6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattromilioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264».

— Si trascrive il testo degli articoli 333, 335 e 336 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992:

«Art. 333 (*Modalità e termini per il rilascio della patente*). — 1. La documentazione necessaria per il rilascio della patente, ai sensi dell'art. 121, comma 12, del codice, è inviata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. al prefetto, unitamente al documento di guida elaborato meccanograficamente, entro trenta giorni dal completamento della documentazione stessa.

2. Il prefetto, esaminata la documentazione trasmessa, se ritiene che sussistono i requisiti richiesti dal codice e dal presente regolamento, rilascia la patente a chi ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 116 del codice. L'esame della documentazione deve essere completato entro quindici giorni dal ricevimento. Nei tre giorni successivi il prefetto comunica con nota di servizio urgente all'interessato che può ritirare la patente stessa presso il competente ufficio della prefettura; nella nota sono indicati il nome e la sede del predetto ufficio ed i giorni e le ore in cui può essere effettuato il ritiro dall'interesato. Questi, all'atto del ritiro, rilascia ricevuta.

3. Il prefetto, se ritiene, non idonea o non sufficiente la documentazione inviatagli, ne richiede l'integrazione o ne dispone la restituzione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. indicando le lacune della documentazione ovvero le modifiche da apportarvi; tale restituzione è comunicata dal prefetto all'interessato. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. completa o rettifica la documentazione nel termine di trenta giorni e nei dieci successivi la rinvia al prefetto. Dal ricevimento della nuova documentazione decorrono i termini per il rilascio, secondo le modalità di cui al comma 2».

«Art. 335 (*Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole*). — 1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 123 del codice, così come specificato nel presente regolamento.

2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'art. 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.

5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:

a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola.

12. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'art. 123, comma 7, del codice, anche a dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.

13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera *a)*, possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.

15. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti.

16. Tutti i veicoli, compresi quelli classificati ad uso esclusivo, possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi alle sedi di esame».

«Art. 336 (*Vigilanza tecnica sulle autoscuole*). — 1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:

a) la capacità didattica del personale;

b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;

c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;

d) l'idoneità dei locali;

e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;

f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;

g) la regolare esecuzione dei corsi;

h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del codice.

2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinché adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:

«Art. 3 (*Indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità*). — 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in nota alle premesse.

— La legge n. 264/1991 reca la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Si trascrive il testo dei relativi articoli 6, 7 e 8:

«Art. 6 (*Registro-giornale*). — 1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del codice civile. Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'art. 2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni».

Art. 7 (*Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla giuda*). — 1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6.

3. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'art. 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

4. Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione».

«Art. 8 (*Tariffe*). — 1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:

a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;

c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;

d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente.

2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti.

3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 è esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.

4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1».

Nota all'art. 3:

— La legge n. 264/1991 reca la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in nota alle premesse. L'art. 334 del medesimo regolamento è così formulato:

«Art. 334 *(Contrassegno per le esecuzioni di guida).* — 1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente.Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera P sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3.

2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta SCUOLA GUIDA, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV5».

— Si trascrive il testo dell'art. 54, comma 1, lettera *g)*, e dell'art. 78 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992:

«1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i veicoli, e si distinguono in:

a)-f) (omissis);

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse».

«Art. 78 *(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).* — 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo degli articoli 2602 e seguenti (fino all'articolo 2615-*ter*) del codice civile:

«Art. 2602 *(Nozione e norme applicabili).* — Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali».

«Art. 2603 *(Forma e contenuto del contratto).* — Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Esso deve indicare:

1) l'oggetto e la durata del consorzio;

2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

6) i casi di recesso e di esclusione;

7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia».

«Art. 2604 *(Durata del consorzio).* — In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni».

«Art. 2605 *(Controllo sull'attività dei singoli consorziati).* — I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte».

«Art. 2606 *(Deliberazioni consortili)*. — Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa».

«Art. 2607 *(Modificazioni del contratto)*. — Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità».

«Art. 2608 *(Organi preposti al consorzio)*. — La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato»:

«Art. 2609 *(Recesso ed esclusione)*. — Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso».

«Art. 2610 *(Trasferimento dell'azienda)*. — Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio».

«Art. 2611 *(Cause di scioglimento)*. — Il contratto di consorzio si scioglie:

1) per il decorso del tempo stabilito per la durata;

2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;

3) per volontà unanime dei consorziati;

4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;

5) per provvedimento della giusta causa governativa, nei casi ammessi dalla legge;

6) per le altre cause previste nel contratto».

«Art. 2612 *(Iscrizione nel registro delle imprese)*. — Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati».

«Art. 2613 *(Rappresentanza in giudizio)*. — I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone».

«Art. 2614 *(Fondo consortile)*. — I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo».

«Art. 2615 *(Responsabilità verso i terzi)*. — Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote».

«Art. 2615-*bis* *(Situazione patrimoniale)*. — Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione».

«Art. 2615-*ter* *(Società consortili)*. — Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V (2291 ss.) possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro».

— Per il testo dell'art. 123 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 123 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse. L'art. 122, comma 2, del medesimo codice è così formulato: «2. L'autorizzazione [per esercitarsi alla guida, *n.d.r.*] consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni»».

— Per il testo dell'art. 335 regolamento di esecuzione del codice della strada, apporvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 123 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 13:

— Per la legge n. 264/1991 (e in particolare per il testo dei relativi articoli 6, 7 e 8) si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 14:

— Il comma 2 dell'art. 236 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, prevede che: «Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti».

— Per il testo dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in nota alle promesse.

ALLEGATO 1

Autoscuola ______________________ Autorizzazione N. ____________

TARIFFE IN VIGORE DAL ______

1 - Prestazioni finalizzate al conseguimento dell'abilitazione alla guida di cui art. 1 comma 2 D.M. 50 del 16.01.95.

A - Lezioni teoriche di un'ora ciascuna per il numero minimo stabilito dal D.M. 50 del 16.01.95. Sussidi didattici. Assistenza e consulenza per gli adempimenti formali, compresa la documentazione e certificazione prescritte dalla normativa vigente.

CATEGORIA PATENTE

	A - As	B - Bs	C - Cs	D - Ds	E
PREZZO GLOBALE					

B - Lezioni teoriche di un'ora ciascuna per il numero minimo stabilito dal DM 50 del 16.01.95. Sussidi didattici. Assistenza e consulenza per gli adempimenti formali, compresa la documentazione e certificazione prescritte dalla normativa vigente.

CATEGORIA DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

	KA	KB	KC	KD	KE
PREZZO GLOBALE					

C - Lezioni di guida della durata di trenta minuti ciascuna su:

MOTOCICLO £. __________
AUTOVETTURA £. __________
AUTOCARRO £. __________
AUTOTRENO £. __________
AUTOBUS £. __________

D - Esame di guida candidati privati

MOTOCICLO £. __________
AUTOVETTURA £. __________
AUTOCARRO £. __________
AUTOTRENO £. __________
AUTOBUS £. __________

Lezioni teoriche supplementari £. __________

Individuali £. __________

(1) I suddetti importi vengono introitati dal __________

REVISIONI - CATEGORIA PATENTE

	A - As	B - Bs	C - Cs	D - Ds	E
PREZZO GLOBALE					

2 - Prestazioni varie di cui all'art. 1 comma 1 D.M. 50 del 16.01.95 comprensive di diritti di commissione.

PRESTAZIONI

DUPLICATO PATENTE £. __________
CONVERSIONE PATENTE ESTERA £ __________
CONVERSIONE PATENTE MILITARE £ __________
CONFERMA VALIDITÀ PATENTE £ __________

CAMBIO DOMICILIO PATENTE £. __________
CONFERMA VALIDITÀ CAP £ __________
DUPLICATO CAP £ __________
CONVERSIONE CAP £ __________

(2) Le prestazioni di cui al punto 2 vanno iscritte sul libro giornale previsto dall'art. 6 della legge 264.

ALLEGATO 2

Ai sensi art. 2 comma 2 - D.M. 50 del 16.01.95

Carta intestata

(dell'azienda o di istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso

al sig. ______________________________

nella forma tecnica di ______________________________

un affidamento di lire ______________________________

(______________________________)

______________ li, ______________

Firma

____

ALLEGATO 3
Mod. a1

____ (1)

____

DI ____

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a D.M. 50 del 16.01.95

CERTIFICA

che il presente

REGISTRO DI ISCRIZIONE ALLIEVI

AUTOSCUOLA

____ (2)

riconosciuto con provvedimento n. ____________ del ____________ e sito in ____________

Via ____________ ____________ ____________

si compone di n. ____________ pagine.

____________ li, ____________

____________________ (3)
(Firma del Funzionario Delegato)

Timbro dell'Ufficio a datario

(1) Indicare l'Autorità competente.
(2) Indicare la denominazione dell'autoscuola con l'indicazione della generalità del titolare se persona fisica ovvero quella del legale rappresentante o del socio amministratore nel caso di ente o società avente o meno personalità giuridica.
(3) Timbro ad evidenziazione del funzionario delegato con relativa qualific.

AVVERTENZE

Il presente registro va tenuto a cura delle autoscuole: non sono ammesse cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal titolare dell'autoscuola.

Nella colonna 1 il numero di iscrizione degli allievi deve essere apposto, in ordine progressivo, nel rigo soprastante e la data di iscrizione in quello sottostante.

In corrispondenza di ciascun nominativo di cui alla colonna 2, le seguenti colonne vanno così riempite:

— La colonna 3 con l'indicazione del luogo di nascita nel rigo soprastante e con la data di nascita in quello sottostante;

— La colonna 4 con l'indicazione della residenza nel rigo soprastante e con l'indirizzo in quello sottostante;

— La colonna 5 con l'indicazione della residenza di patente o del CAP posseduto;

— La colonna 6 con l'indicazione del tipo di corso di insegnamento richiesto;

— La colonna 7 con il numero, la data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) nonché con l'indicazione della data di scadenza. Per il CAP sono annotati gli estremi della relativa domanda d'esame;

— La colonna 8 con l'indicatore delle date nonché degli esiti delle prove di teoria : guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere: «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario.
Per il CAP va annotata la data e l'esito dell'esame di teoria riportando le lettere «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario. Invece le caselle relative alla data e all'esito della prova di guida vanno cancellate in quanto la stessa non è prescritta.

— La colonna 9 con l'indicazione della denominazione e sede del centro di istruzione automobilistica nonché nella prima riga la data del trasferimento dell'allievo e del tipo di corso teorico e/o pratico richiesto e viceversa sul secondo rigo al termine del corso nel caso di esito positivo della prova ovvero negativa dell'ultima prova a disposizione o rinuncia dell'allievo. Tale colonna va riempita solo nel caso di allievi iscritti presso l'autoscuola e trasferiti al centro di istruzione automobilistica.

— La colonna 10 riporta i dati della patente e/o del CAP conseguiti e per eventuali annotazioni.

ALLEGATO 4

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Scheda per la prova di teoria

Candidato: cognome .... nome ....
n. registrazione ....

a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale:

SI NO

b) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:

SI NO

c) nozioni di primo soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e, psichiche:

SI NO

d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:

SI NO

e) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida:

SI NO

f) conoscenza del funzionamento della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza:

SI NO

Note: ....

Data, ...

L'esaminatore

Gli argomenti di cui ai punti e) e f) devono essere chiesti solo ai candidati al conseguimento delle patenti di categoria C; D; E.

ALLEGATO 5

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Scheda esame pratico di guida

Candidato: cognome .... nome ....

n. registrazione ....

In funzione di istruttore *(1)*: cognome................................ nome ....

Patente cat............ rilasciata dalla pref. di .... il..................................

Autoveicolo *(1)*: targa...................................... comp. assicuratrice ....

DESTREZZA SUI COMANDI

a) Azione sul volante .... SI NO
b) Azione sul cambio... SI NO
c) Uso della frizione .... SI NO
d) Spunto in salita (coordinamento motorio sui comandi e sensibilità ai regimi del motore) .... SI NO
e) Manovre parcheggio (coordinamento motorio sui comandi e corretta valutazione della posizione degli ostacoli visibili o intuibili .... SI NO
f) Azionamento altri comandi .... SI NO

INSERIMENTO NELL'AMBIENTE STRADA

g) Svolta a destra e sinistra .... SI NO
h) Attraversamento incroci .... SI NO
i) Mano da tenere .... SI NO
l) Rispetto segnaletica orizzontale .... SI NO
m) Rispetto segnaletica.. SI NO
n) Transito in rotatorie .... SI NO
o) Transito in sensi unici .... SI NO
p) Strade pluricorsie .... SI NO
q) Conversione ad U .... SI NO

INSERIMENTO NELLA CIRCOLAZIONE

r) Sorpasso... SI NO
s) Rispetto delle precedenze .... SI NO
t) Distanze di sicurezza .... SI NO
u) Velocità adeguata .... SI NO
v) Corretta positura nella osservazione .... SI NO
z) Tempestività nell'osservazione .... SI NO

PERCEZIONE DEL PERICOLO

x) Valutazione del pericolo in relazione al comportamento degli altri utenti della strada, se ricorre il caso indicare anche il paragrafo specificante l'evento .... SI NO

Note ....

Data, ...

L'esaminatore

(1) Per gli allievi di autoscuola è sufficiente l'apposizione del timbro della stessa.

ALLEGATO 6

AUTOSCUOLA ([illegible])	CENTRO D'ISTRUZIONE ([illegible])

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. b - D.M. 50 del 16.01.95

REGISTRO DELLE LEZIONI TEORICHE

ANNO________

Amministrazione Provinciale di ____________________________

ALLEGATO 7

AUTOSCUOLA (TIMBRO)	CENTRO D'ISTRUZIONE (TIMBRO)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. c - D.M. 50 del 16.01.95

SCHEDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI TEORICI

ALLIEVO ______________________________

____

si esprime parere favorevole ☐

si esprime parere sfavorevole ☐

______________ lì, ______________

Il titolare ______________

l'insegnante ______________

Amministrazione Provinciale di ______________

ALLEGATO 8

AUTOSCUOLA (TIMBRO)	CENTRO D'ISTRUZIONE (TIMBRO)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. d - D.M. 50 del 16.01.95

SCHEDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI GUIDA

ALLIEVO ____

____

si esprime parere favorevole ☐

si esprime parere sfavorevole ☐

________________ li, ________________

Il titolare ________________________ l'istruttore ________________________

Amministrazione Provinciale di ________________________

ALLEGATO 9
Mod. a2

____ (1)

____

DI ____

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c D.M. 50 del 16.01.95

CERTIFICA

che il presente

REGISTRO DEGLI ALLIEVI

trasferiti dalla Autoscuole consorziate al

CENTRO DI ISTRUZIONE

____ (2)

riconosciuto con provvedimento n. ____________ del ____________ e sito in ____________

Via ____

Responsabile ____ (3)

si compone di n. ____________ pagine.

____________ lì, ____________

______________________________ (4)
(Firma del Funzionario Delegato)

Timbro dell'Ufficio a datario

(1) Indicare l'Autorità competente.
(2) Indicare la denominazione del Centro di Istruzione Automobilistica
(3) Indicare la generalità del responsabile del Centro di Istruzione Automobilistica
(4) Timbro ad evidenziazione del funzionario delegato con relativa qualifica.

AVVERTENZE

Il presente registro va tenuto a cura del Centro di Istruzione Automobilistica: non sono ammesse cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal responsabile del Centro.

Nella colonna 1 il numero di iscrizione degli allievi deve essere apposto, in ordine progressivo, nel primo rigo con la data di trasferimento al Centro, sul secondo quello di rinvio all'autoscuola di provenienza.

In corrispondenza di ciascun nominativo di cui alla colonna 3, le seguenti colonne vanno così riempite:

- La colonna 2 con l'indicazione della denominazione della autoscuola di provenienza, il numero e la data di iscrizione dell'allievo risultanti dal registro dell'autoscuola di provenienza;

- La colonna 4 con l'indicazione del luogo di nascita nel rigo soprastante e con la data di nascita in quello sottostante;

- La colonna 5 con l'indicazione della residenza nel rigo soprastante e con l'indirizzo in quello sottostante;

- La colonna 6 con l'indicatore della categoria di patente o del CAP richiesto e se trattasi di solo corso di guida;

- La colonna 8 con il numero, la data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) nonché con l'indicazione della data di scadenza. Per il CAP sono annotati gli estremi della relativa domanda d'esame;

- La colonna 9 con l'indicazione delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere: «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario.
  Per il CAP va annotata la data e l'esito dell'esame di teoria riportando le lettere «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario. Invece le caselle relative alla data e all'esito della prova di guida vanno cancellate in quanto la stessa non è prescritta.

- La colonna 10 per eventuali annotazioni (ad es. rinuncia dell'interessato al proseguimento del corso etc.).

DECRETO 21 luglio 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990 recanti: «Norme sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove».

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visti gli articoli 4 e 24 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985, con il quale sono state approvate le «norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose»;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990, con il quale sono state approvate le «norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose»;

Considerata l'opportunità che rappresentanti di questa amministrazione sovraintendano all'effettuazione delle prove di omologazione previste dai citati decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990;

Ritenuto opportuno modificare il punto 5.1 (enti preposti) del decreto ministeriale 23 maggio 1985 e il punto 1.8 (domanda per l'omologazione) del decreto ministeriale 14 maggio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Al punto 5.1 del decreto ministeriale 23 maggio 1985, la frase dopo la lettera *F* è sostituita come di seguito indicato: «Ai fini dell'omologazione degli imballaggi, gli interessati (fabbricante o utilizzatore) devono presentare apposita domanda al Ministero indicando l'ente presso il quale intendono effettuare le prove. Il Ministero affida l'incarico all'ente prescelto dagli interessati e si riserva la possibilità di inviare propri rappresentanti qualora lo ritenga opportuno. Gli interessati devono mettere a disposizione dell'ente stesso la documentazione tecnica ed i campioni per le prove».

Art. 2.

Il punto 1.8 del decreto ministeriale 14 maggio 1990 è sostituito come di seguito indicato:

«1.8 *Domanda per l'omologazione*.

Ai fini dell'omologazione dei contenitori intermedi, gli interessati (fabbricante o utilizzatore) devono presentare apposita domanda al Ministero indicando l'ente presso il quale intendono effettuare le prove. Il Ministero affida l'incarico all'ente prescelto dagli interessati e si riserva la possibilità di inviare propri rappresentanti qualora lo ritenga opportuno. Gli interessati devono mettere a disposizione dell'ente stesso la documentazione tecnica ed i campioni per le prove».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

Il direttore: LASCO

95A4481

DECRETO 21 luglio 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 4 maggio 1995 concernente: «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose».

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e relative norme di attuazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995, concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995, concernente le procedure per il

rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose;

Constatato l'errore materiale riscontrato nel punto 4.1 dell'allegato al citato decreto ministeriale 4 maggio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4.1 dell'allegato deve essere completato con l'aggiunta delle seguenti parole: «In sede locale l'autorità marittima può stabilire tempi inferiori per la presentazione dell'istanza, tenendo conto di particolari esigenze di traffico».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

Il direttore: LASCO

95A4482

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1995.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana, sull'euromercato, per un ammontare nominale fino a 1.500 milioni di ECU, della durata di tre anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 71.668 miliardi;

Visto il decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità di acquisire fondi in ECU, destinati a rifinanziare una parte dei CTE in scadenza nel corso del 1995;

Considerato che, sul mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso variabile e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti con pagamenti a tasso fisso — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso fisso nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale fino a 1.500 milioni di ECU, ad interesse variabile pagabile in rate trimestrali posticipate, di cui la prima con scadenza il 31 ottobre 1995.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di tre anni, con inizio il 31 luglio 1995 e scadenza il 31 luglio 1998; il prestito frutta un interesse trimestrale pari al «London Interbank Offered Rate» (LIBOR) per depositi in ECU più uno spread pari allo 0,125%.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di ECU 10.000 e 100.000 o multipli di tale importo.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Lussemburgo.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente per più di tre giorni nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi connessi e conseguenti alla emissione e gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fin del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in ECU, nella misura del 99.828 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito il 31 luglio 1995.

Il prestito verrà rimborsato il 31 luglio 1998.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio di banche guidato da SBC Warburg, per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito sul mercato internazionale.

Il Tesoro riconoscerà a SBC Warburg, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dello 0,10 per cento calcolata sull'ammontare nominale del prestito; verrà altresì corrisposto un importo forfettario pari a 20.000 ECU, come previsto nel precedente art. 6, a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione o per atti strumentali inerenti alla medesima.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno guirisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di

tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti a tasso variabile, con pagamenti a tasso fisso, o con pagamenti a tasso variabile con scadenze differenti da quella originaria, nonché in valute diverse.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1995, quantificati in lire 52 miliardi, faranno carico sul capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi all'anno 1998, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4483

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 luglio 1995.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali Perultid e Gafir.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visti i decreti con i quali le ditte Procter & Gamble e Mediolanum sono state autorizzate a commercializzare le specialità medicinali Perultid e Gafir;

Visti i dati di farmacovigilanza e il riscontro di gravi A.D.R.;

Viste le comunicazioni delle ditte interessate che hanno provveduto in data 12 e 14 giugno alla sospensione cautelativa delle specialità Perultid e Gafir ed al ritiro delle stesse dal commercio;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 10 luglio 1995 in ordine alla sospensione cautelare della commercializzazione delle specialità in questione in attesa dei risultati delle indagini predisposte;

Preso atto di quanto comunicato dalle aziende in ordine alla sospensione cautelare delle specialità medicinali Perultid e Gafir;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1978, n. 178;

Decreta:

Per i motivi richiamati in premessa si prende atto della sospensione rispettivamente dal 12 e 14 giugno, in via cautelativa, dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali Perultid e Gafir.

Dalla stessa data è quindi vietata la vendita delle specialità soprarichiamate.

Le ditte Procter & Gamble e Mediolanum, titolari dell'AIC, sono tenute a ritirare le confezioni dal commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alle ditte interessate.

Roma, 19 luglio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A4484

DECRETO 19 luglio 1995.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Rotil.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visti i decreti con i quali la ditta Bioprogress S.p.a. Chimica farmaceutica, via Aurelia, 58, Roma, è stata autorizzata a commercializzarela specialità medicinale Rotil;

Visti i dati di farmacovigilanza e il riscontro di gravi A.D.R.;

Visto il decreto di sospensione dell'AIC per le specialità Perultid della ditta Procter & Gamble e della specialità Gafir della ditta Mediolanum;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 10 luglio 1995, in ordine alla sospensione cautelare della commercializzazione delle specialità in questione in attesa dei risultati delle indagini predisposte;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1978, n. 178;

Decreta:

Per i motivi richiamati in premessa è sospesa dalla data odierna, in via cautelativa, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Rotil.

Dalla stessa data è quindi vietata la vendita della specialità soprarichiamata.

La ditta Bioprogress, titolare dell'AIC, è tenuta a ritirare le confezioni dal commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alle ditte interessate.

Roma, 19 luglio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A4485

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 giugno 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i lavori di «Ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento dell'acquedotto interno» del comune di Vitulano per un importo complessivo di L. 1.616.000.000;

Vista la deliberazione n. 419609700 del 20 giugno 1991 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 1.454.400.000 al sapracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 1252/ST3 del 17 febbraio 1995, con la quale la regione Campania ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Vista la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di L. 1.616.000.000, redatta per conto del comune di Vitulano dal dott. ing. Luigi Fusco, che riguarda l'esecuzione di alcuni prolungamenti dei tratti di rete di progetto e la sostituzione di tratti della rete secondaria;

Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 80.070.473 per l'esecuzione di maggiori lavori;

Viste le delibere del comune di Vitulano n. 172 del 3 giugno 1993 e n. 271 del 4 agosto 1994, con le quali lo stesso comune ha approvato la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico;

Vista la delibera 29 dicembre 1994, n. 8512 della giunta della regione Campania, con la quale viene approvata la anzidetta perizia di variante e suppletiva, il relativo quadro economico e viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei lavori di «Ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento dell'acquedotto interno» del comune di Vitulano (Benevento) dell'importo complessivo di L. 1.616.000.000 finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro: BARATTA

95A4444

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 maggio 1995.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato prof. Giovanni Zanetti e dott. Luigi Mastrobuono.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, 23 gennaio 1995 e 8 marzo 1995 con i quali, rispettivamente, il prof. Alberto Clò è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il prof. Giovanni Zanetti e il dott. Luigi Mastrobuono sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di direzione politico-amministrativa, nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi, gli atti (ivi comprese le circolari) contenenti direttive generali, le risposte a quesiti involgenti questioni di principio, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero, degli arbitri, nonché le designazioni di rappresentanti ministeriali, gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare e vengono assegnate le relative risorse finanziarie, gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali.

Restano altresì riservati alla competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica, nonché il potere di annullamento, di revoca o riforma degli atti emanati dai dirigenti e le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

Restano infine riservati alla competenza del Ministro gli affari relativi alla direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base e alla direzione generale delle miniere, salvi gli atti di gestione, di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato in premessa.

Art. 2.

Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato prof. Giovanni Zanetti è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della direzione degli affari generali e del personale;

della direzione generale della produzione industriale con esclusione degli affari relativi alla materia dell'artigianato; e ivi compresi in particolare gli adempimenti in materia di agevolazione alle attività produttive nel Mezzogiorno (legge 1° marzo 1986, n. 64) di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992 come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e gli adempimenti in tema di agevolazione alle attività produttive insediate nelle aree del cratere del terremoto del novembre 1980 di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, rinvenienti nella competenza di questo Ministero, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 3.

Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato dott. Luigi Mastrobuono è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della direzione generale della produzione industriale, limitatamente alla materia dell'artigianato;

della direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Con le medesime limitazioni di cui al primo comma del presente articolo al Sottosegretario di Stato dott. Luigi Mastrobuono sono altresì delegate le competenze sull'Ente cinema S.p.a. e sull'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» nell'ambito delle attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1993, n. 202, nonché le competenze in materia di osservazione dei prezzi e delle tariffe.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti le competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali e i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo.

Art. 5.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata la competenza del Sottosegretario assente.

Art. 6.

L'ufficio di gabinetto coordina i rapporti tra direzioni generali e Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni ad essi delegate.

Roma, 15 maggio 1995

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 209

95A4470

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Revoca della deliberazione di ammissione a finanziamento di un progetto della regione Veneto relativo all'ospedale di Mestre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Vista la propria deliberazione in data 30 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1993, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto della regione Veneto relativo all'acquisto dell'area di Zelarino destinata all'insediamento del nuovo ospedale di Mestre (Venezia), per un importo di 3.325 milioni di lire, subordinatamente alla ripresentazione del progetto esecutivo dell'intera opera, immediatamente cantierabile, funzionale e conforme alla nuova formulazione del quadro programmatorio regionale;

Considerato che la regione Veneto ha presentato, in data 14 dicembre 1994, un'istanza di finanziamento comprensiva sia del costo di acquisto dell'area che del costo di elaborazione del progetto esecutivo, con ciò attivando la nuova procedura prevista dall'art. 4 della citata legge n. 492/1993;

Ritenuto che la nuova istanza sostituisce quella a suo tempo presentata e che ha dato origine alla deliberazione del 30 dicembre 1992;

Tenuto conto che, nella seduta del 20 dicembre 1994, questo Comitato nel prendere atto dell'istanza anzidetta, ha invitato la regione a presentare una richiesta comprensiva oltre che delle spese di acquisizione dell'area e della progettazione esecutiva, anche di una parte delle opere, purché fornite di autonoma fruibilità, dopo aver rideterminato le proprie priorità sulla base dei fondi a disposizione per il primo triennio;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È revocata la deliberazione adottata in data 30 dicembre 1992 concernente il finanziamento accordato alla regione Veneto per il progetto relativo all'acquisizione dell'area di sedime di Zelarino destinata all'insediamento dell'ospedale di Mestre (Venezia), per un importo di 3.325 milioni di lire.

Il suddetto progetto potrà essere inserito nel programma di investimenti qualora la regione Veneto presenti, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 219/1995, la relativa richiesta di finanziamento, integrata secondo quanto disposto dal CIPE nella seduta del 20 dicembre 1994.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 150

95A4447

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Revoca del finanziamento relativo al progetto della regione Marche concernente la realizzazione di una RSA per disabili psichici presso l'istituto IME di Pesaro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Vista la propria deliberazione in data 30 novembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1994, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla regione Marche, concernente la realizzazione di una RSA per disabili psichici presso l'Istituto IME di Pesaro, per un importo di 1.900 milioni di lire;

Considerato che la regione Marche non ha mai richiesto al Ministero del tesoro l'autorizzazione a contrarre il mutuo per il progetto sopraindicato in quanto, con note in data 2 settembre 1994 e 28 marzo 1995 ha fatto presente che il finanziamento accordato non è considerato sufficiente a completare l'opera per la quale era originariamente previsto un finanziamento di identico importo a valere sulle disponibilità del secondo triennio;

Considerato, altresì, che la regione Marche non ha ancora riformulato il proprio programma in modo da consentire la realizzazione del progetto in questione, mediante il rinvio al secondo triennio di interventi di uguale ammontare;

Considerato che, qualora lo ritenga opportuno, la regione potrà inserire nel nuovo quadro programmatico il progetto in questione reiterando la relativa richiesta di finanziamento entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 219/1995;

Viste le risultanze della verifica ispettiva effettuata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È revocato, per le motivazioni esposte in premessa, il finanziamento accordato alla regione Marche per il progetto relativo alla realizzazione di una RSA per disabili psichici presso l'Istituto IME di Pesaro, per un importo di 1.900 milioni di lire.

Il suddetto progetto potrà essere inserito nel nuovo programma di investimenti qualora la regione Marche presenti la relativa richiesta di finanziamento entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 219/1995.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 153

95A4448

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Revoca del finanziamento relativo a tre progetti della regione Campania concernenti investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le proprie deliberazioni in data 25 marzo 1992, 30 dicembre 1992 e 7 aprile 1993 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992, n. 70 del 25 marzo 1993 e n. 124 del 29 maggio 1993, con le quali, nell'ordine, sono stati ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

realizzazione del primo Nucleo di servizi ospedalieri nel comune di Bonea, località Campizze: 18.430 milioni di lire;

completamento dell'ospedale S. Maria delle Grazie in Cerreto Sannita (Benevento): 10.640 milioni di lire;

nuovo presidio ospedaliero nel comune di S. Marcellino (Caserta): 19.000 milioni di lire;

Considerato che la regione Campania non ha mai richiesto al Ministero del tesoro l'autorizzazione a contrarre il mutuo per i progetti sopraindicati;

Tenuto conto che la regione medesima ha comunicato con note dell'11 luglio 1994 e del 5 giugno 1995 di non voler dare seguito ai progetti in questione dichiarando che il piano a suo tempo approvato deve considerarsi «superato» alla luce di nuove esigenze nel frattempo emerse e che i nuovi organi regionali provvederanno alla riformulazione del programma di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988;

Considerato che, qualora lo ritenga opportuno, la regione potrà inserire nel nuovo quadro programmatico i progetti in questione reiterando le richieste di finanziamento entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 219/1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono revocati, per le motivazioni esposte in premessa, i finanziamenti accordati alla regione Campania per i seguenti progetti:

ospedale di zona dell'area Caudina, comune di Bonea, località Campizze (Benevento): importo di 18.430 milioni di lire deliberato in data 25 marzo 1992;

completamento dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, comune di Cerreto Sannita (Benevento): importo di 10.640 milioni di lire deliberato in data 30 dicembre 1992;

costruzione del nuovo presidio ospedaliero di San Marcellino (Caserta): importo di 19.000 milioni di lire deliberato in data 7 aprile 1993.

I suddetti progetti potranno essere inseriti nel nuovo programma di investimenti qualora la regione Campania presenti le relative richieste di finanziamento entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 219/1995.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 152

95A4449

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Revoca del finanziamento relativo al progetto della regione Piemonte concernente la ristrutturazione e l'ampliamento dell'ospedale di Mondovì.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi

previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Vista la propria deliberazione in data 30 novembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1994, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla regione Piemonte, concernente la ristrutturazione e l'ampliamento dell'ospedale di Mondovì (Cuneo), per un importo di 9.500 milioni di lire;

Considerato che la regione Piemonte non ha mai richiesto al Ministero del tesoro l'autorizzazione a contrarre del mutuo per l'intervento sopraindicato in quanto il progetto in questione è stato radicalmente rivisto, risultando, tra l'altro, insufficiente il finanziamento accordato rispetto al nuovo assetto progettuale;

Ritenuto che tale revisione ha reso non più realizzabile il progetto di formulazione a suo tempo approvata;

Considerato che la regione Piemonte non ha provveduto a riformulare il proprio programma in modo da consentire la realizzazione dell'opera mediante il rinvio al secondo triennio di progetti di uguale ammontare;

Considerato che, qualora lo ritenga opportuno, la regione potrà inserire nel nuovo quadro programmatico il progetto in questione reiterando la relativa richiesta di finanziamento entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 219/1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È revocato, per le motivazioni esposte in premessa, il finanziamento accordato alla regione Piemonte per il progetto relativo alla ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Mondovì (Cuneo), per un importo di 9.500 milioni di lire.

Il suddetto progetto potrà essere inserito nel nuovo programma di investimenti qualora la regione Piemonte presenti la relativa richiesta di finanziamento entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 219/1995.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 151

95A4450

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 382/1995 del 19 luglio 1995

Specialità medicinale: «TIMOSIN (timosina Alfa 1)» Confezione 1 flacone liofilizzato 2 mg Timosina alfa 1+1 fiala solvente da 1 ml; A.I.C. n. 028364014.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, codice fiscale 00048700520.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata e confezionata anche presso l'officina Fidia S.p.a., sita in via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 Abano Terme (Padova).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4493

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° luglio 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, con sede in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dal sig. Ferra Xhemal con testamento olografo pubblicato atto dott. Leonardo Giuliano, notaio in Milano, n. di rep. 48360, consistente nella somma di L. 5.000.000.

95A4453

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire una eredità

Con decreto ministeriale 1° luglio 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dalla sig.ra Gasparini Leonilde, con testamento olografo pubblicato a rogito notaio Germano Zinni, n. rep. 15025, consistente in un quarto dei beni mobili nonché nel ricavato della vendita di beni immobili per un valore complessivo stimato in L. 36.000.000.

95A4454

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Verindal FL

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale 4 aprile 1980 alla impresa Dow Elanco Italia S.r.l., con sede in Milano, via Murat, 25, del presidio sanitario denominato Verindal FL già registrato al n. 3588.

95A4472

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di La Maddalena

Con decreto interministeriale n. 529 del 16 luglio 1990 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno demaniale ubicato in località Vaticano del comune di La Maddalena (Sassari) al foglio n. 15, mappali n. 234/b e 248/b, per una superficie totale di mq 12.000.

95A4457

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia di S. Giuseppe, in Grammichele

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 viene soppressa la parrocchia di S. Giuseppe in Grammichele (Catania) il cui patrimonio è devoluto alla riconoscenda chiesa di S. Giuseppe, con sede in Grammichele (Catania). Dalla data di iscrizione del provvedimento di estinzione nel registro delle persone giuridiche nella circoscrizione territoriale della diocesi di Caltagirone sono comprese cinquantotto parrocchie tutte aventi sede in comuni della provincia di Catania.

95A4458

Rettifica nella denominazione della Casa delle religiose figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore, dette d'Issondun, in Roma

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995, il regio decreto 7 gennaio 1938 viene rettificato nelle premesse e nel dispositivo come segue: la denominazione della Casa delle religiose figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore, dette d'Issondun, viene sostituita in «Casa delle religiose figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore, dette d'Issoudun».

95A4459

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 febbraio 1993, della ditta S.c. a r.l. Maestri d'arte ceramica, con sede in Contursi Terme (Salerno) e unità di Contursi Terme (Salerno).

Parere comitato tecnico del 9 marzo 1994 - favorevole.

Trattamento straordinario di integragione salariale per crisi aziendale, S.c. a r.l. Maestri d'arte ceramica, con sede in Contursi Terme (Salerno) e unità di Contursi Terme (Salerno).

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Periodo interamente decurtato ai sensi della legge n. 236/1993, art. 7, comma 1;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Maestri d'arte ceramica, con sede in Contursi Terme (Salerno) e unità di Contursi Terme (Salerno) limitatamente al periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale di proroga con decorrenza 8 agosto 1992 presentata il 14 dicembre 1992 prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995 con effetto dall'8 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oerlikon Contraves già Contraves italiana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 9 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 8 agosto 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17317/2 del 19 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Novate metallurgica - Navamet (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unità di Novate Mezzola (Sondrio).

Parere comitato tecnico del 18 maggio 1994 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Novate metallurgica - Novamet (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unità di Novate Mezzola (Sondrio) per il periodo dal 25 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 25 febbraio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla funzione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 23 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Vialli costruzione, con sede in Trento e unità di Trento.

Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vialli costruzioni, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 26 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vialli costruzioni, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 22 novembre 1994 al 23 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 22 novembre 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 settembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Edilcoop, con sede in Crevalcore (Bologna), e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilcoop, con sede in Crevalcore (Bologna) e unità nazionali, per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 19 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Pneumatici Pirelli, con sede in Milano e unità di Tivoli (Roma).

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pneumatici Pirelli, con sede in Milano, e unità di Tivoli (Roma), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. E.C.S. - Electronic Control Systems, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Sesto Fiorentino (Firnze).

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.C.S. - Electronic Control Systems, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1994 al 30 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Casor, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna).

Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Casor, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simer dal 1° dicembre 1993 ha incorporato la Bimac, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Simac, con sede in Tarcento (Udine) e unità di Tarcento (Udine).

Parere comitato tecnico del 30 maggio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simac, con sede in Tarcento (Udine) e unità di Tarcento (Udine), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1994, della ditta S.p.a. Maionchi la metalli industriale D.M.S., con sede in Guamo di Capannori (Lucca) e unità di Guamo di Capannori (Lucca) e S. Giuliano Terme (Pisa).

Parere comitato tecnico del 7 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maionchi la metalli industriale D.M.S., con sede in Guamo di Capannori (Lucca) e unità di Guamo di Capannori (Lucca) e S. Giuliano Terme (Pisa), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994;

5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 29 ottobre 1994 al 28 aprile 1995, della ditta S.p.a. Officine Vittoria, con sede in Cassana (Ferrara) e unità di Cassana (Ferrara).

Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamente straordinario di integrazione salariale, per fallimento, già disposta cón decreto ministeriale dell'8 luglio 1994 con effetto dal 29 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officina Vittoria, con sede in Cassana (Ferarra) e unità di Cassana (Ferrara), per il periodo dal 29 ottobre 1994 al 28 aprile 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 29 ottobre 1993, n. 3110.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. C. & D., con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unità di Luzzara (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C. & D., con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unità di Luzzara (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.p.a. Confezione Se.Gi, con sede in Bentivoglio (Bologna) e unità di Bentivoglio (Bologna).

Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Confezioni Se.Gi, con sede in Bentivoglio (Bologna) e unità di Bentivoglio (Bologna), per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 27 gennaio 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Confezioni Se.Gi, con sede in Bentivoglio (Bologna) e unità di Bentivoglio (Bologna), per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 27 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 16 dicembre 1993 al 30 giugno 1994, della ditta T.R.E.S. Triestina di edizioni e stampa, con sede in Trieste e unità di Trieste.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla T.R.E.S. Triestina di edizioni e stampa, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il comma precedente è prorogata dal 16 giugno 1994 al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 15 settembre 1994, della ditta S.p.a. Abete grafica, con sede in Roma, e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete grafica, con sede in Roma, e unità di Roma, per il perido dal 10 gennaio 1994 al 9 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, è prorogata dal 10 luglio 1994 al 15 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. R.C.S. Rizzoli periodici dal 1° gennaio 1995 R.C.S. Editori, con sede in Milano e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibiltà di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendente dalla S.p.a R.C.S. Rizzoli periodici dal 1° gennaio 1995 R.C.S. Editori, con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, limitatamente alle unità dipendenti da R.C.S. Rizzoli periodici.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Donna, con sede in Torino e unità di Torino, via Reiss Romoli, 44, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, è ulteriormente prorogata dal 3 agosto 1995 al 2 febbraio 1996.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Monfalcone (Gorizia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, è ulteriormente prorogata dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti è pari all'ottanta per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Officine Adige, con sede in Verona, e unità di Verona, per il periodo dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, è ulteriormente prorogata dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti è pari all'ottanta per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Autovox Videosystem, con sede in Terni, sede amministrativa in Roma e unità di Terni, per il periodo dal 17 febbraio 1995 al 16 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, e ulteriormente prorogata dal 17 agosto 1995 al 16 febbraio 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti è pari all'ottanta per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi ex Sotis cavi, con sede in Milano, e unità di Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 aprile 1994, e nei limiti del contingente dallo stesso fissati, è prorogato al 31 maggio 1995 ed è fissato nella misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui alla delibera CIPI 7 giugno 1993, e nei limiti del contingente nella stessa fissato, è prorogato al 31 maggio 1995 ed è fissato nella misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. con sede in Porto Torres, ed unità di Porto Torres, Assemini ed Ottana di cui alla delibera CIPI 18 febbraio 1982, con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 maggio 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

Il trattamento di integrazione salariale sopra disposto è ridotto del 20% per coloro che non sono impegnati in lavori socialmente utili.

Per i lavoratori che non abbiano titolo ad usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato da erogare è fissato nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 5 del citato decreto-legge.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla delibera CIPI 18 settembre 1987, con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 maggio 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

Il trattamento di integrazione salariale sopra disposto è ridotto del 20% per coloro che non sono impegnati in lavori socialmente utili.

Per i lavoratori che non abbiano titolo ad usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato da erogare è fissato nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 5 del citato decreto-legge.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 febbraio 1994, e nei limiti del contingente dallo stesso fissati, è prorogato al 31 maggio 1995 ed è fissato nella misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

95A4406

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 luglio 1995

Dollaro USA	1588,53
ECU	2129,42
Marco tedesco	1146,54
Franco francese	331,36
Lira sterlina	2537,68
Fiorino olandese	1023,27
Franco belga	55,753
Peseta spagnola	13,366
Corona danese	294,88
Lira irlandese	2612,97
Dracma greca	7,075
Escudo portoghese	10,975
Dollaro canadese	1164,18
Yen giapponese	17,945
Franco svizzero	1379,17
Scellino austriaco	162,99
Corona norvegese	258,76
Corona svedese	225,23
Marco finlandese	378,40
Dollaro australiano	1168,36

95A4576

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione n. 95006179 del 20 luglio 1995).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 149/1992 impone alla Consob di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa al capitale di società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto.

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 sono state rese note le soglie percentuali di maggioranza relativa, quelle di controllo individuabili dalla Consob a seguito di esami sui documenti a disposizione, nonché quelle aggregate da più azionisti attraverso la stipula di accordi parasociali.

Con successive comunicazioni sono state poi modificate le soglie per quelle società per le quali si fosse verificato un fatto oggettivamente rilevante (variazione della partecipazione superiore al 2% del capitale ordinario) e sono state inserite quelle società che, per effetto di modificazioni dell'azionariato, hanno assunto rilevanza ai fini della pubblicazione.

Sempre in ossequio alla norma citata, con ulteriori comunicazioni, sono state rese note le partecipazioni rilevanti a seguito dell'approvazionedel bilancio relativo agli esercizi 1992 e 1993.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti per quelle società che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 1994 nel corso dei mesi aprile-luglio 1994 — ed in ordine alle quali, alla data del 10 luglio 1995, è pervenuto alla Consob il relativo verbale assembleare — ovvero per le quali si sia verificato un fatto oggettivamente rilevante.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Acquedotto De Ferrari Galliera	17,96% Idioma s.a.	17,96% Idioma s.a. (all. *A*)
Cartiere Burgo	21,17% Gemina S.p.a.	21,23% Gemina S.p.a. (all. *A*)
Cartiere Sottrici Binda	21,67% Safinvest S.p.a.	24,35% Safinvest S.p.a. (all. *A*)
Credito agrario bresciano	6% Compagnia bresciana investimenti	6% Compagnia bresciana investimenti (all. *A*)
Finarte S.p.a.	16,82% Francesco Micheli	16,94% Francesco Micheli (all. *A*)
Finarte Casa D'Aste	6,83% Eugenio Cefis	6,83% Eugenio Cefis (all. *A*)
Industrie Zignago	13,29% Pietro Marzotto	13,93% Pietro Marzotto (all. *A*)
Stefanel	32,89% Elisa Lorenzon	32,89% Elisa Lorenzon (all. *A*)
Zucchi	25% Marzotto S.p.a.	25% Marzotto S.p.a. (all. *A*)

SOCIETÀ CON AZIONI NEGOZIATE NEL MERCATO RISTRETTO

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Frette	28,82% Vittorio Mosca	28,82% Vittorio Mosca (all. *A*)

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
B.N.A.	48,27% Cassa di risparmio di Roma	48,66% Giovanni Auletta Armenise (all. *B*)
Italjolly	41,39% Laura Pia Marzotto	41,39% Laura Pia Marzotto (all. *B*)
La Rinascente	36,31% G. Agnelli & C. Sapa	36,31% G. Agnelli & C. Sapa (all. *B*)
Snia BPD	48,35% G. Agnelli & C. Sapa	48,87% G. Agnelli & C. Sapa (all. *B*)
Texmantova	49,01% Nord Milano compagnia finanziaria S.p.a.	49,01% Nord Milano compagnia finanziaria S.p.a. (all. *B*)

SOCIETÀ CON AZIONI NEGOZIATE NEL MERCATO RISTRETTO

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Banca della provincia di Napoli	36,33% Manlio Albi Marini	36,33% Manlio Albi Marini (all. *B*)

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETA PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE ACCORDO PARASOCIALE

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Costa Crociere	50,29% Il Ponte S.p.a. (famiglia Costa)	50,29% Il Ponte S.p.a. (famiglia Costa) (all. *C*)
Sirti	53% Stet S.p.a.	53,11% Stet S.p.a. (all. *C*)

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETA PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PIU AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITÀ DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Acquedotto Nicolay	50,22%	50,22%
Aedes	62,88%	62,88%
Banco ambrosiano veneto	68,26%	68,33%
Credito fondiario e industriale	52,60%	52,60%
Italfondiario	50,10%	50,10%
Pirelli & C.	51,52%	51,52%
Saes Getters	67,37%	76,67%
Terme demaniali di Acqui	63,99%	63,99%

SOCIETA CONTROLLATE DI DIRITTO

SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cotonificio olcese veneziano	53,97% Compagnie Financière d'Anvers s.a.	48,28% Compagnie Financière d'Anvers s.a. (all. *B*)
Ferruzzi finanziaria S.p.a. (*)	zero Serafino Ferruzzi S.r.l.	12,02% Serafino Ferruzzi S.r.l. (all. *A*)

(*) Ai fini della individuazione della partecipazione di rilevanza non sono state prese in considerazione le partecipazioni detenute dagli istituti di credito in considerazione delle particolari modalità e finalità di acquisizione delle stesse.

95A4473

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1994

ATTIVO

Gestione propria:		
1. Cassa	L.	416.721.403
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro per la gestione del risparmio postale	»	96.017.683.115.884
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro per il servizio dei conti correnti postali	»	19.171.254.387.716
4. Conto corrente infruttifero col Tesoro per la gestione principale	»	3.272.617.064.148
5. Conto corrente infruttifero con il Ministero delle poste	»	4.422.967.289.076
6. Titoli:		
– della gestione	»	1.163.073.129.933
– del fondo di riserva	»	2.345.553.460.216
7. Partecipazioni	»	4.325.000.000
8. Prestiti:		
– con fondi propri	»	111.891.940.564.601
– con fondi dei conti correnti postali	»	18.675.145.108.171
– in cartelle	»	104.165.082.817
– in obbligazioni	»	4.790.678.441.695
– in valuta	»	2.047.192.037.010
9. Mobili e immobilizzazioni tecniche:		
– costi sospesi	»	24.701.196.330
– beni inventariati	»	54.306.855.027
10. Immobili del fondo di riserva:		
– del risparmio postale	»	1
– della gestione	»	3.832.000.001
11. Ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	30.319.692.479
12. Debitori	»	8.980.931.338.479
13. Ratei attivi:		
– su titoli della gestione	»	48.045.372.334
– su titoli del fondo di riserva	»	89.816.973.637
– su partecipazioni	»	243.360.000
14. Crediti verso gestioni a rendiconto proprio:		
– edilizia residenziale	»	1.330.788.074.177
– Agensud	»	606.319.395.010
15. Ordini di riscossione da introitare	»	2.118.077.179
TOTALE . . .	L.	275.078.433.737.324
Gestioni speciali:		
16. Conti correnti infruttiferi col Tesoro per l'edilizia residenziale	L.	29.862.307.825.266
17. Altri conti correnti infruttiferi col Tesoro	»	5.196.033.220.919
18. Titoli:		
– I.N.P.S.	»	1.465.731.600
– F.I.O. art. 52 legge n. 526/1982	»	319.925.880.303
– Fondo art. 6 legge n. 346/1974	»	66.414.457.000
19. Prestiti:		
– legge n. 910/1986	»	1.464.125.138.321
– legge n. 891/1986	»	1.116.517.064.925
– legge n. 44/1986	»	—
20. Contributi concessi in conto capitale e spese gestione legge n. 44/1986	»	—
21. Spese di formazione legge n. 44/1986	»	—
22. Debitori:		
– legge n. 910/1986	»	3.273.045.031
– legge n. 891/1986	»	91.565.746.348
– legge n. 44/1986	»	—
– legge n. 784/1986	»	2.812.120
23. Ratei attivi:		
– su titoli legge n. 526/1982, art. 52	»	19.826.818.864
– su titoli legge n. 346/1974, art. 6	»	1.494.244.258
– su titoli I.N.P.S.	»	36.643.295
24. Perdite esercizi precedenti delle gestioni speciali:		
– legge n. 910/1986	»	259.600.120.071
– legge n. 891/1986	»	405.500.774
– legge n. 44/1986	»	—
25. Perdite delle gestioni speciali:		
– delle Ferrovie in concessione legge n. 910/1986	»	15.043.520.965
– del fondo imprend. giovanile legge n. 44/1986	»	—
TOTALE . . .	L.	313.496.472.507.384
Conti d'ordine:		
26. Titoli in deposito:		
– presso amministrazione centrale	L.	368.062.107.960
– presso uffici provinciali	»	626.616.524.500
– di enti correntisti	»	777.196.243.100
TOTALE . . .	L.	315.268.347.382.944

PASSIVO

Gestione propria:

1. Depositanti a risparmio	L.	39.387.737.074.942
2. Portatori di buoni postali fruttiferi	»	136.555.464.054.728
3. Obbligazioni EFIM	»	2.170.437.000.000
4. Obbligazioni IRI	»	2.500.000.000.000
5. Mutui in valuta	»	1.756.685.430.382
6. Cartelle di credito com. e prov. in circ.	»	59.999.825.000
7. Depositi in numerario e di affrancazione	»	1.386.024.124.875
8. Banca Europea Investimenti	»	1.030.500.915
9. Debiti verso correntisti	»	795.556.996.578
10. C/c col Min. Poste servizio cc/cc postali	»	46.445.880.000.000
11. Mutui da somministrare:		
- con fondi propri	»	20.125.586.730.801
- con fondi dei conti correnti postali	»	4.667.747.745.895
12. Cartelle estratte	»	74.000.000.000
13. Creditori	»	7.156.420.605.169
14. Ratei passivi:		
- su cartelle	»	8.420.000.000
- su affrancazioni	»	7.132.208
- su obbligazioni EFIM	»	53.718.315.750
- su prestito estero	»	21.969.099.300
- su provvigioni passive alla Banca d'Italia	»	162.782.775
15. Mandati inestinti	»	361.693.606.352
16. Fondi ammortamento:		
- immobili del fondo di riserva	»	1.149.600.000
- ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	8.368.724.724
- mobili ed immobilizzazioni tecniche	»	37.996.521.673
TOTALE . . .	L.	263.576.055.872.067

Gestioni speciali:

17. Debiti verso gestioni a rendiconto proprio:		
- edilizia residenziale	L.	29.862.307.825.266
- S.I.R.	»	21.398.177.884
18. Debiti verso correntisti:		
- metanizzazione legge n. 784/1980	»	1.096.077.864.523
- fondo per infrast. regionali legge n. 526/1982, art. 56	»	1.437.563.855.509
19. Debiti verso istituti speciali di credito legge n. 910/1986	»	1.375.740.412.702
20. Mutui da somministrare:		
- legge n. 44/1986	»	—
- legge n. 910/1986	»	702.507.311.007
21. Contributi da somministrare:		
- legge n. 784/1986	»	113.271.727.758
- legge n. 44/1986	»	—
22. Fondo tesoro L. 95/1995 (ex legge 44/1986)	»	1.356.834.892.763
23. Fondi di rotazione:		
- art. 6, legge n. 346/1974	»	932.699.975.835
- art. 52, legge n. 526/1982	»	419.167.418.421
24. Fondi patrimoniali (I.N.P.S.)	»	1.864.517.278
25. Utili delle gestioni speciali:		
- del fondo titoli art. 6, legge n. 346/1974	»	9.132.585.554
- del F.I.O. art. 52, legge n. 526/1982	»	50.385.287.398
- dell'I.N.P.S.	»	73.286.580
- della legge n. 891/1986	»	15.517.854.977
26. Creditori:		
- legge n. 891/1986	»	88.000
- legge n. 910/1986	»	12.738.384.870
- legge n. 44/1986	»	2.000
- legge n. 784/1986	»	94.000
27. Mandati inestinti	»	157.628.260.450
TOTALE . . .	L.	310.140.965.694.842
28. Fondo di dotazione	»	6.309.489.765.633
29. Riserve	»	5.927.788.732.697
TOTALE . . .	L.	313.378.244.193.172
30. Utile netto della gestione	L.	118.228.314.212

Conti d'ordine:

31. Depositanti in titoli	L.	994.678.632.460
32. Enti per titoli in deposito	»	777.196.243.100
TOTALE . . .	L.	315.268.347.382.944

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1994
della sezione autonoma per l'intervento finanziario della S.I.R.

ATTIVO

1. Cassa DD.PP. conto corrente fruttifero	L.	21.398.177.884
2. Crediti verso il Tesoro per perdita esercizi precedenti	»	6.128.246.895
3. Perdita dell'esercizio	»	—
TOTALE . . .	L.	27.526.424.779

PASSIVO

1. Creditori per spese di amministrazione	L.	—
2. Debiti verso il Tesoro	»	26.928.178.522
TOTALE . . .	L.	26.928.178.522
3. Utile dell'esercizio	L.	598.246.257
TOTALE . . .	L.	27.526.424.779

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1994
della sezione autonoma ex «Agensud»

ATTIVO

1. Crediti verso il Tesoro per le anticipazioni	L.	558.917.441.495
2. Crediti verso il Tesoro per gli interessi sulle anticipazioni	»	84.602.181.797
3. Debitori	»	1.631.143.390
TOTALE . . .	L.	645.150.766.682

PASSIVO

1. Debiti verso la Cassa depositi e prestiti	L.	606.319.395.010
2. Creditori	»	1.631.143.392
3. Mandati inestinti	»	37.200.228.280
TOTALE . . .	L.	645.150.766.682

Situazione al 31 dicembre 1994
della sezione autonoma per l'edilizia residenziale

ATTIVO

1. Cassa DD.PP. conti correnti:		
– c/c 20104 infruttifero ex Gescal	L.	20.142.524.692.892
– c/c 20103 infruttifero - contributo statale per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata	»	8.595.249.869.682
– c/c 20114 infruttifero - programma straordinario di edilizia abitativa	»	132.733.233.011
– c/c 20100 legge n. 865/1971, art. 45, infruttifero - acquisizione aree	»	564.472.631.855
– c/c 20112 con il Tesoro legge n. 94/1982, art. 3	»	350.682.418.600
– c/c 20105 infruttifero legge n. 52/1976	»	76.644.979.226
2. Prestiti:		
– agli I.A.C.P.	»	1.541.989.049.298
– a comuni art. 2 legge n. 94/1982	»	382.232.589.285
– a comuni art. 3 legge n. 94/1982	»	266.266.150.492
3. Titoli del fondo di riserva	»	29.433.011.277
4. Debitori per rate di ammortamento:		
– Enti	»	6.397.577.530
– Stato (contrib.)	»	389.962.965
5. Debitori:		
– per interessi su titoli del fondo di riserva	»	2.422.674.780
– vari	»	5.293.730.037
– ordini di riscossione da introitare	»	8.300.911.495
TOTALE . . .	L.	32.105.033.482.425
Conti d'ordine:		
6. Titoli di enti correntisti in gestione	L.	2.583.900
TOTALE . . .	L.	32.105.036.066.325

PASSIVO

1. Cassa DD.PP.:		
– debiti verso Cassa per prestiti a I.A.C.P.	L.	1.268.002.400.390
– c/c fruttifero 9% per prestiti legge n. 94/1982, art. 2	»	49.756.899.461
– spese di amministrazione	»	13.028.774.326
2. Mutui da somministrare:		
– agli I.A.C.P. legge n. 94/1982, art. 2	»	235.596.995.257
– legge n. 94/1982, art. 3	»	288.147.731.821
3. Contributi da somministrare	»	—
4. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contributo edilizia sovvenzionata:		
– cc/cc 20104 leggi n. 865/1971, n. 166/1975, n. 513/1977, n. 457/1978, n. 94/1982, n. 118/1985	»	19.970.795.419.668
– cc/cc Enti vari ed ex INCIS	»	3.862.504.688
– c/c 20103 - contributi statali	»	355.598.952.801
– c/c 20103 - contributi statali lavoratori agricoli	»	22.378.580.926
– c/c 20103 legge n. 94/1982, art. 2, decimo comma	»	40.613.866.035
– legge n. 52/1976	»	76.644.946.026
5. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contributo edilizia convenzionata:		
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 36	»	6.277.350.998.985
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 37	»	380.244.186.475
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 38	»	82.291.936.270
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 25/1980, art. 9	»	1.164.874.733.785
6. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi sperimentazione edilizia - legge n. 94/1982, art. 4	»	271.675.590.805
7. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi straordinari edilizia - legge n. 94/1982, art. 2	»	132.733.233.011
8. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 865/1971, art. 45	»	564.472.631.855
9. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 94/1982, art. 3	»	517.738.510.658
10. Mandati inestinti	»	7.278.179.850
11. Creditori vari	»	9.283.666.238
TOTALE . . .	L.	31.672.370.739.331
12. Fondo di riserva - legge n. 457/1978, art. 12	»	172.189.468.156
12. Fondo disponibile - legge n. 457/1978, art. 12	»	243.651.886.859
TOTALE . . .	L.	32.088.212.094.346
14. Utile dell'esercizio	L.	16.821.388.079
Conti d'ordine:		
15. Enti correntisti per titoli in gestione	L.	2.583.900
TOTALE . . .	L.	32.105.036.066.325

95A4462

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare A02A - analisi matematica - disciplina «istituzioni di matematiche»;

settore scientifico-disciplinare A02B - probabilità e statistica matematica - disciplina «istituzioni di matematiche».

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare G01X - economia ed estimo rurale - disciplina «economia agraria».

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4477

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sotto indicate dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare M07C, filosofia morale - disciplina: filosofia della storia.

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare L16B, linguistica francese - disciplina: lingua francese.

Facoltà di magistero:

settore scientifico-disciplinare M07E, filosofia del linguaggio - disciplina: filosofia del linguaggio.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4474

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare Q01B - Storia delle dottrine politiche - per la disciplina «storia delle dottrine politiche».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

95A4494

POLITECNICO DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che presso il Politecnico di Milano sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

geometria - settore scientifico disciplinare A01C;

comunicazioni elettriche - settore scientifico disciplinare K03X (nuovo corso di laurea in ingegneria informatica).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documetazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

95A4495

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla circolare del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995, n. 11/95, recante: «Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995).

Nella circolare citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

a pag. 52, prima colonna, lettera *A)*, terzo rigo, dove è scritto: «... negli articoli 2, 5 e *8* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.», leggasi: «... negli articoli 2, 5 e *6* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.»;

a pag. 52, seconda colonna, secondo comma, settimo rigo, dove è scritto: «... (pari a *5.187* distacchi sindacali) e stato ridotto ...», leggasi: «... (pari a *5.167* distacchi sindacali) è stato ridotto ...»;

sempre a pag. 52, stessa colonna, sesto comma, quattordicesimo rigo, dove è scritto: «... all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica *8* gennaio 1978, n. 58 ...», leggasi: «... all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica *6* gennaio 1978, n. 58 ...»;

a pag. 55, prima colonna, al quarto comma della lettera *B)*, terzo rigo, dove è scritto: «... nel numero 1.971.497 ore.», leggasi: «... nel numero *di* 1.971.497 ore.».

95A4479

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300